

OSSERVA

Il Pubblico Ministero avanza la richiesta restrittiva in base agli elementi fattuali rassegnati dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza di Roma.

Giova per completezza motivazionale richiamare l'intero atto, riservando all'esito dell'esposizione, le autonome considerazioni del Giudice, per dar conto delle convergenti conclusioni cui conduce un distinto percorso logico.

PROSPETTAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

In breve, i fatti descritti nelle imputazioni hanno la loro genesi investigativa nelle vicende seguenti alla fusione per incorporazione intervenuta tra AXSOA S.p.A¹ e SOANC S.p.A².

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dei lavori, servizi e forniture, dopo aver autorizzato il 5-6/3/2008 detta fusione, ma in pendenza di una procedura di revoca dell'autorizzazione alla SOANC S.p.A, aveva disposto una indagine, incaricando il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza di Roma, perché intendeva ottenere chiarimenti circa l'individuazione degli effettivi titolari del potere di controllo, diretto o indiretto, all'interno dell'AXSOA dopo l'operazione di fusione, nonché l'esistenza, in capo ai medesimi soggetti, di eventuali situazioni di collegamento, partecipazione, controllo di azioni o quote di capitale in imprese di costruzioni attestata – ante e/o post fusione – dalla stessa AXSOA.

La GDF, aveva depositato presso la AVCP³ gli esiti degli accertamenti ove, dopo aver ricostruito le vicende societarie dell'incorporante e dell'incorporata, aveva espresso perplessità in ordine all'indipendenza dei soci dell'AXSOA, alla luce delle previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.P.R. 34/2000⁴, tuttavia il Consiglio


¹ AXSOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.p.A., con sede in Roma, via Reggio Emilia n. 56 – CF: 02476700543.

² SOANC SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI S.p.A., già con sede in Roma, via delle Sette Chiese n. 146 – CF: 06205591008.

³ nota n. 9507, in data 21 novembre 2008.

⁴ oggi art. 64, c.4 del D.P.R. 207/2010.

Come ormai riconosciuto dal codice dei contratti, le S.O.A. sono soggetti privati che svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, funzione che sfocia nell'adozione di un'attestazione con valore di atto pubblico. Tale riconoscimento ha, se possibile, accresciuto l'importanza del principio di indipendenza di giudizio sancito dall'art. 7, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 34/2000 ed ora dall'art. 64, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010: l'attività delle S.O.A., infatti, non può trovare commistioni di alcun genere con fattori che possano alterare il mantenimento dell'indipendenza.



dell'AVCP dispose la definitiva archiviazione del procedimento di revoca dell'autorizzazione.


2. Sulla scorta di tali premesse e considerando che la AXSOA S.p.A aveva denunciato diversi casi di falsi commessi da società che, nel richiedere l'attestazione, avevano presentato falsa documentazione che certificava i requisiti (fatti che hanno dato luogo a numerosi procedimenti penali trattati separatamente), si sono estesi gli accertamenti e le investigazioni in seno alla medesima AXSOA S.p.A.

Tali indagini, hanno evidenziato il sistema criminoso delineato nelle imputazioni, essendo emersa l'esistenza di un collaudato ed organizzato sistema, mascherato dietro l'attività di carattere pubblicitario esercitata dall'AXSOA S.p.A., volto a vendere ai clienti della società di attestazione non già un servizio corretto ed imparziale di verifica dei requisiti e di successiva attestazione, bensì un "pacchetto completo", costituito dalla vendita dei requisiti di attestazione solo cartolare (mediante la cessione di ramo d'azienda), dalla prestazione di un servizio di consulenza⁵, dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita presso un notaio "di fiducia" dall'AXSOA S.p.A. e dal conseguente rilascio dell'attestazione di qualificazione e del certificato di qualità. Naturalmente nella consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti che la società cliente della AXSOA S.p.A. non avesse affatto i requisiti previsti dal Codice degli Appalti. Tutto ciò è avvenuto e avviene in palese violazione dell'art. 40 D.Lgs 12.04.2006 n° 163, che prevede che:

- (comma 1) i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i

oltretutto derivante dai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'attività amministrativa. In correlazione con il principio di indipendenza si osserva come l'attività e la struttura organizzativa delle S.O.A. debbano essere basate sulla massima trasparenza. A tal fine il legislatore ha dettato specifiche norme volte a consentire il controllo sui soggetti che effettivamente possiedono, amministrano e controllano l'organismo di attestazione. Tra queste norme ha decisivo rilievo l'art. 8 del D.P.R. 34/2000, ed ora l'art. 66 del D.P.R. 207/2010, in tema di partecipazioni azionarie: "*Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una S.O.A., deve manifestare tale intenzione alla S.O.A. stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità*". Anche una partecipazione azionaria c.d. "indiretta", pertanto, deve passare al vaglio dell'Autorità, mentre - a maggior ragione - sono da escludersi partecipazioni azionarie c.d. "occulte" in una S.O.A., ossia esercitate da un reale finanziatore attraverso un prestanome, senza alcuna garanzia di trasparenza.

⁵ in merito si ricordi il ruolo rivestito dalla FP di POGGI Fabrizio - vgs punto 2., lettera c, sub (4) dell'informativa n. 18055/12/LPE 1/3102 del 20 dicembre 2012



sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente;

- (comma 3) l'attività di attestazione sia esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario da parte della SOA, che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

All'acquisizione di rami d'azienda da imprese operanti nel settore degli appalti pubblici e alla successiva vendita degli stessi alle imprese che intendevano acquisire l'attestazione di qualificazione presso l'AXSOA S.p.A. provvedevano, previa indicazione ed instradamento a cura di dirigenti e dipendenti AXSOA S.p.A. e/o intermediari, diversi soggetti⁶ privi di adeguata capacità economico-reddituale.

Gli accertamenti sin qui eseguiti, hanno evidenziato come il *dominus* della società sia CALCAGNI Mario (formalmente solo dipendente della società, ma titolare occulto delle azioni societarie e amministratore di fatto), il quale direttamente o attraverso i suoi collaboratori, ha svolto e svolge tuttora un ruolo fondamentale sia nella gestione della società, sia nelle varie compravendite dei rami di azienda. Egli inoltre, è risultato essere il fruitore finale della gran parte degli illeciti profitti mediante la completa disponibilità dei conti correnti bancari, sia dell'AXSOA sia dei soggetti intermediari nelle cessioni di azienda. Il CALCAGNI, inoltre, ha mantenuto e mantiene i rapporti con l'AVCP.

3. Per i dettagli e gli specifici elementi di prova di tutti i fatti penalmente rilevanti e delle relative fonti di prova si rimanda al testo delle informative di PG e agli allegati relativi richiamati per ciascun capo di imputazione, riferendo qui solo sinteticamente in ordine ai reati contestati.

3.1. Quanto all'associazione per delinquere deve evidenziarsi come il sistema promosso, organizzato e capeggiato dal CALCAGNI sia inserito in una struttura societaria complessa ed articolata, avente al suo interno una organizzazione ed una divisione di ruoli specificata nel capo A. Il programma criminoso, anch'esso descritto nell'imputazione, è stato ripetuto in modo seriale ed è stato finora compiutamente ricostruito solo per alcuni casi (otto

⁶ ZURRI Umberto, COCCIA COLAIUDA Antonio, SORVILLO Gino, AMBROSINO Raimondo, POGGI Fabrizio, GIOMETRANTE Cinzia, CHERUBINI Marcello e TORELLI Gianluca




episodi di corruzione e relativi falsi ideologici) riportati nelle imputazioni da B a Q.

Le fonti di prova si rinvencono nelle informative della GDF (tra le quali si segnala in particolare quella del 20/12/2012) e specificamente in:

- dichiarazioni dei direttori tecnici e/o commerciali delle società acquirenti dei rami di azienda, che hanno descritto le trattative ed i rapporti con gli indagati, fatti che hanno portato successivamente ai pagamenti delle somme di danaro, contestati quali prezzo della corruzione, ascrivibili ai rappresentanti legali delle medesime società;
- dichiarazioni di NAPOLI Luigi che descrive, tra l'altro, il modus operandi di CALCAGNI e dei suoi collaboratori nel gestire l'attività di attestazione della AXSOA spa e le compravendite di rami di azienda, cessioni che egli conferma essere assolutamente fittizie (All. 3 - 4 informativa GDF del 25/1/2013); dichiarazioni di GEOMETRANTE Cinzia sull'acquisto e rivendita di rami di azienda (All. 6 informativa GDF del 2/8/2012); dichiarazioni di ZURRI Umberto sulla costituzione di una società avente lo scopo di acquisto e rivendita di rami di azienda, su incarico di COCCIA COLAIUTA Samantha (All. 9 informativa GDF del 2/8/2012);
- documentazione sequestrata presso l'AXSOA, tra cui spiccano le centinaia di atti di cessione di rami di azienda presenti nei fascicoli delle società attestate, atti ancora in corso di esame, (vedi informativa GDF del 2/7/2012) ed alcuni documenti informatici, tra i quali si sottolinea una mail nella quale il CALCAGNI afferma di aver venduto circa 1500 rami di azienda in seno all'AXSOA (All. 23 informativa GDF del 9/10/2012) e la mail del 10/10/2011 con la quale il PINARDI spiega ad un procacciatore di affari quali siano le "condizioni contrattuali" da proporre ai clienti AXSOA per ottenere l'attestazione, ivi compreso l'acquisto di rami di azienda (All. 1 informativa GDF del 29/1/2013);
- accertamenti bancari e che societari che hanno ricostruito i flussi di danaro e la titolarità occulta e la gestione di fatto del CALCAGNI;
- altre fonti specificamente indicate per i reati fine.

3.2. Quanto ai reati di corruzione e i corrispondenti falsi ideologici nel rilascio delle attestazioni di qualificazione si è già indicato lo schema generale



della condotta delittuosa reiterata. Le fonti di prova si rinvencono nelle informative della GDF che ricostruiscono le vicende e negli allegati:

- dichiarazioni dei direttori tecnici e/o commerciali delle società acquirenti dei rami di azienda che hanno coadiuvato i rappresentanti legali delle società clienti dell'AXSOA spa nelle trattative per l'acquisto dei rami di azienda;
- dichiarazioni di NAPOLI Luigi;
- documentazione sequestrata presso l'AXSOA,
- documentazione bancaria.

3.3. Quanto al delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo R deve evidenziarsi che il CALCAGNI ha posto in essere i fatti indicati nell'imputazione, documentalmente provati, caratterizzati da attualità e univocità interpretativa, tesi a realizzare il mascheramento del suo patrimonio. Tali fatti reiterati, complessi ed articolati sono evidenza della sproporzione tra l'entità dei redditi e del patrimonio ufficiali del CALCAGNI⁷, da un lato e indice di arricchimento ingiustificato e di pericolosità che si ricava dalle sproporzioni rispetto ai rispettivi valori. Gli stessi sono anche sintomatici del dolo specifico, con riferimento alla configurazione di comportamenti elusivi di eventuali misure di prevenzione patrimoniale e comunque di aggressione giuridica del suo patrimonio e con riferimento ai delitti di riciclaggio (capi S, T, U) posti in essere dalla moglie BIGONZI Raffaella e da AMBROSINO Raimondo, rappresentante legale della società BB FLY S.r.l., controllata dalla HDUEO Ltd, società di cui il CALCAGNI è socio unico.

In ordine alla sussistenza del dolo caratterizzato dal fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali, deve osservarsi in diritto che il CALCAGNI, seppure non attualmente sottoposto a procedimento di prevenzione, sia soggetto potenzialmente destinatario di misure di prevenzione patrimoniali. Infatti, l'art. 16 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) che individua i destinatari delle disposizioni contenute nel Titolo II, disciplinante le misure di prevenzione patrimoniali,

⁷ CALCAGNI Mario non ricopre ufficialmente alcuna carica amministrativa e/o societaria all'interno dell'AXSOA Spa e risulta esserne solo dipendente, ha percepito redditi nel 2008 per euro 60.740, nel 2009 per euro 144.708 e nel 2010 per euro 238.923 (informativa GDF del 2/7/2012 pag. 8 e seg.)




rinvia all'art. 4 del medesimo provvedimento legislativo che, individua i destinatari delle misure di prevenzione (personali), non solo i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, DL 1992, n. 306, ma anche i soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto tra i quali *“coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”*.

Ebbene, nel caso di specie può facilmente dedursi, sulla base degli elementi di fatto già indicati, relativi alle ingenti somme provento di reato utilizzate abitualmente dall'indagato per il sostenimento di spese chiaramente dimostrative di un elevato tenore di vita, che il Calcagni sia soggetto potenzialmente destinatario di misure di prevenzione patrimoniali. Talché l'attività di occultamento del patrimonio ben può ritenersi sintomatica della finalità di elusione delle norme in materia di misure di prevenzioni patrimoniali. D'altra parte, appare utile rammentare che il delitto di cui all'art. 12 quinquies consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a sequestro o confisca, non essendo elemento necessario del reato la concreta emanazione, o la pendenza del relativo procedimento, di misure di prevenzione patrimoniali (in tal senso Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 5541 del 15/01/2009; Sez. 6, Sentenza n. 27666 del 04/07/2011; Cass. Pen., sez. 2, sent. n. 15707 del 24/04/2012); ciò è infatti confermato dalla lettera della norma, che espressamente individua come fine specifico della fattispecie criminosa l'elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e non delle misure concretamente adottate o *sub iudice*.

Le fonti di prova si rinvencono nelle informative della GDF che ricostruiscono le vicende e negli allegati:

- sequestro della procura speciale, datata 12 gennaio 2010, All. 91 informativa GDF del 20/12/2012, con la quale MARINI Giuseppina e RUSSO Giuseppe, rispettivamente proprietari per il 46% ed il 48,96% del capitale sociale dell'AXSOA S.p.A., nominavano e costituivano loro procuratore speciale lo stesso CALCAGNI Mario affinché quest'ultimo potesse, tra l'altro: vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più




conveniente, le azioni di loro proprietà; incassare il prezzo della vendita, rilasciandone quietanza;

- dichiarazioni di RUSSO Giuseppe; EQUINOZI Daniela;
- documentazione bancaria e societaria della AXSOA spa; di COCCIA COLAIUDA Antonio; di SORVILLO Gino; della FP S.r.l.; di TORELLI Gianluca; della HDUEO Ltd; della LUXURY LIVING S.r.l.; della LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l..

3.4. Quanto ai delitti di riciclaggio le indagini bancarie hanno evidenziato che BIGONZI Raffaella, dopo che era stata compiuta l'attività delittuosa da parte del marito CALCAGNI Mario e dei suoi collaboratori, era beneficiata di ingenti somme di danaro, che ella riceveva o versava sui propri conti e poi utilizzava secondo le sue necessità.

Particolarmente significativi, al fine di affermare la consapevolezza della provenienza delittuosa e della azione di riciclaggio del danaro provento della illecita attività del congiunto, sono:

- i bonifici per un importo totale pari ad euro 99.129,00, che la BIGONZI ha percepito dall'AXSOA, con cadenza mensile dal marzo 2011 al luglio 2012 e che ella immediatamente utilizzava per il pagamento delle rate mensili del mutuo concesso dalla BCC Roma;
- la disponibilità di una carta di credito intestata alla HDUEO Ltd,
- la percezione di danaro sempre dall'AXSOA spa, con la causale "pagamento stipendio", in relazione ad un fittizio rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è ritenuto fittizio in quanto la BIGONZI non ha mai dichiarato a fini fiscali redditi da lavoro dipendente; ella ha percepito nelle mensilità di dicembre 2010 e gennaio 2011 somme rispettivamente di euro 9.507,00 e di euro 10.045,00, assolutamente sproporzionate rispetto alle altre competenze mensili superiore nonché alla media dei dipendenti della SOA con cariche e mansioni di rilevanza. Le due buste paga predette, rinvenute in sede di perquisizione dell'ufficio di CALCAGNI Mario presso l'AXSOA, sono state utilizzate come documentazione necessaria all'istruttoria di un leasing per l'acquisto di un'imbarcazione tipo MANGUSTA 80 dalla ALOR S.n.c. DI FRANCESCA ORSO E FABIO ALOCCI, come è emerso dall'esame della



casella postale del CALCAGNI, mario.calcagni@libero.it, All. 101 informativa del 20/12/2012;

- la percezione di danaro sempre dall'AXSOA spa, con la causale di "restituzione finanziamento soci", non risultando la BIGONZI socia dell'AXSOA spa.

- il ricevimento di danaro proveniente da conti correnti di persone fisiche legate all'associazione criminosa, poi utilizzati per pagare ricevimenti, case, veicoli ed altre spese personali, sono tutti fatti sintomatici della chiara ed assoluta consapevolezza della condotta criminosa posta in essere.

Analoga condotta delittuosa è contestata ad AMBROSINO Raimondo, quale rappresentante legale della società BB FLY S.r.l., (all'epoca controllata dalla HDUEO Ltd con sede in Inghilterra, società di cui il CALCAGNI è socio unico), società che ha ricevuto senza titolo dal c/c Sedici Banca n. 30250 della AXSOA spa complessivamente la somma di € 353.100,00, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl e successivamente trasferiti al c/c 30226 della HDUEO Ltd, in modo da moltiplicare i passaggi del danaro ed impedirne o comunque ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.


Le fonti di prova si rinvencono nelle informative della GDF che ricostruiscono le vicende e negli allegati:

- fonti di prova dei reati presupposti;
- informativa GDF del 20/12/2012 pag. 6 e seg. e pag. 36;
- dichiarazioni di SALSICCIA Valeriano;
- documentazione bancaria;

3.5. Quanto ai delitti di frode fiscale di cui ai capi V, W e X si rimanda alla ricostruzione e descrizione dei fatti operata dalla PG; mentre per quanto attiene al delitto di evasione fiscale contestato al capo Y esso è al di fuori dell'ambito applicativo delle misure cautelari.

4. Evidenziato che ricorrono esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. **a)** e **c)** cpp ed in particolare che:

a) sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo



per l'acquisizione e la genuinità della prova, fondate sulle seguenti circostanze di fatto:


- gli indagati CALCAGNI Mario, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele, COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca risultano avere ruoli attivi all'interno dell'AXSOA spa e sono in grado di intervenire, al fine di addomesticarne le future dichiarazioni, sulle persone responsabili delle società acquirenti dei rami di azienda, indicate nelle imputazioni. Infatti, tali società operando nel settore dei lavori pubblici hanno necessità assoluta di disporre delle attestazioni di qualificazione, talché i loro responsabili legali verosimilmente potrebbero essere negativamente influenzati dai predetti interventi e, per salvaguardare le future possibilità lavorative dell'azienda, anche in contrasto con le proprie personali esigenze difensive nel procedimento, decidere di non collaborare con gli inquirenti. Analogo intervento potrebbe concretamente realizzarsi in danno dei direttori tecnici e commerciali delle stesse società che potrebbero essere indotti a non confermare in dibattimento le dichiarazioni già rese.

Analoghe considerazioni riguardano i rappresentanti legali ed i funzionari delle numerosissime altre società che sono state attestate dall'AXSOA, le cui relative posizioni sono ancora al vaglio della PG atteso che, come si è osservato, sono centinaia le attestazioni rilasciate a seguito di acquisizione di rami di azienda, promosse dall'AXSOA spa con le modalità corruttive descritte per i casi già accertati nelle imputazioni.

Parallelamente alla concreta possibilità di inquinamento probatorio sulle persone sopra citate, gli stessi indagati sono in grado di intervenire nella falsificazione ovvero nella soppressione documentale, negli stessi casi di attestazioni rilasciate a seguito di acquisizione di rami di azienda, promosse dall'AXSOA spa ancora al vaglio della PG.

In considerazione della molteplicità dei fatti da accertare, tra loro collegati e per l'elevato numero delle persone coinvolte, il termine da fissare alle misure cautelari richieste a norma dell'art. 274, lett. a) cpp, non dovrà essere inferiore a 60 giorni, naturalmente impregiudicata una maggiore durata per la eventuale permanenza delle successive esigenze di cui alla lettera c).

c) Le specifiche modalità e circostanze dei fatti di cui alle imputazioni provvisorie, connotate da gravità, reiterazione ed assoluta attualità, rapportate alla



personalità degli indagati, portano ragionevolmente a fare una prognosi sfavorevole sulla probabilità di recidiva.

Infatti, le modalità esecutive dei delitti e la forza propria della sinergia associativa tra gli indagati, oltreché l'asservimento di una attività aziendale, peraltro esercente una funzione pubblicistica, a stabile fonte di facili ed illeciti guadagni, denotano abitudine e professionalità criminosa non comuni. Si pensi alla circostanza riportata nelle mail del Calcagni, che afferma di aver gestito/intermediato 1500 cessioni di azienda ed al fatto che presso l'AXSOA sono state sequestrate centinaia di pratiche contenenti altrettante cessioni di azienda, svolte con modalità analoghe a quelle ricostruite e che potranno essere valorizzate in chiave accusatoria, solo quando si saranno acquisiti tutti i documenti bancari ad esse inerenti.

Inoltre, la pluralità delle condotte criminose per cui si procede deve essere specificamente valorizzata quale indice di maggiore pericolosità sociale, anche in presenza di indagati incensurati, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (elemento il cui rilievo in ambito cautelare è stato evidenziato, tra le altre, da Cass. Sez. 2 sentenza n. 1677 del 06/04/1999 e successive conformi Sez. 2, sentenza n. 27711 del 04/06/2003, Sez. 2, ordinanza n. 7357 del 03/02/2005, che si riporta: "il disposto di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., secondo cui deve tenersi conto, per ipotizzare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, dei parametri congiunti delle modalità del fatto costituente reato e della personalità dell'indagato vagliata alla luce dei precedenti penali o, in mancanza, di atti o comportamenti concreti estranei alla fattispecie criminosa, deve essere interpretata nel senso che, fra questi ultimi, in presenza di una contestazione plurima, si comprendono anche gli stessi fatti criminali contestati nel provvedimento coercitivo, riguardati e valutati non singolarmente ma nella loro globalità quale espressione di una possibile maggiore pericolosità; e ciò anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra l'indagato che risulti già condannato per altro reato e quello incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, trattandosi, in entrambi i casi, di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti e parimenti sintomatici di pericolosità").

Ed anche le predette concrete modalità e circostanze dei fatti-reato per cui si procede, sinteticamente descritte nelle imputazioni, sono evidente sintomo della

pericolosità degli indagati (si veda, al riguardo, quanto precisato da Cass. Sez. 6 sentenza n. 45542 del 21/11/2001 e successive conformi Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/01/2005 e Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007, secondo cui “le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente”; e Cass. Sez. 6 n. 34444/01 del 21/11/2001, secondo cui “dalla sola mancanza di precedenti penali non può automaticamente desumersi l'assenza di pericolosità dell'imputato e, quindi, la non configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., dovendosi, al contrario, ritenere che tale esigenza possa essere desunta anche da uno solo dei due parametri di valutazione previsti dalla suindicata disposizione normativa e cioè dalla specifica e concreta gravità del fatto ovvero dai precedenti penali e comportamentali del soggetto”).

In ogni caso, al fine di valutare la personalità degli indagati nei cui confronti si ritiene di chiedere misure cautelari e gradare le richieste, si sottolinea che i seguenti indagati risultano gravati:

- da precedenti penali: CALCAGNI Mario recidiva specifica e reiterata; TORELLI recidiva; COCCIA COLAIUDA Antonio recidiva reiterata; BIGONZI recidiva;
- da pendenze penali: CALCAGNI; PINARDI.

oooooooooooooooooooo

CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE

Premesse.

La disciplina vincolistica di governo di settori strategici dell'economia e gli aspetti penali.

In particolare : gli appalti pubblici.

In via preliminare giova considerare e ricostruire l'ambito giuridico - normativo dalla cui violazione origina la serie di reati oggi contestati .

Si tratta di un sistema vincolistico teso al controllo del mercato, per la tutela di beni metaindividuali, e degli interessi delle stazioni ,oltre che dei soggetti




operanti nel settore, nell'ambito dei contratti pubblici riconducibili al tipo degli appalti.

Come ogni norma destinata ad incidere in forme imperative, con efficacia restrittiva e con effetti costitutivi nella sfera giuridica degli operatori, le cui attività non possono essere svolte fuori dall'attestazione abilitativa legislativamente prevista come competenza primaria della SOA, si tratta di una regola tesa al governo di settori dell'economia in prospettive, appunto, non personalistiche, non soggettive; l'ipotesi della violazione del precetto appare rischio endemico, e l'attività — proprio per il malfunzionamento della regolamentazione e del controllo, o la strutturale tendenza degli operatori alla sua elusione o obliterazione — appare genetica di una pluralità di illeciti, capaci di inquinare interi settori delle attività organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Il diritto penale si occupa sempre meno di fatti umani aventi una dimensione individuale; ed entra, invece, in forma decisa nella normazione delle condotte di soggetti macroeconomici, i cui atti sono destinati ad incidere, nell'esercizio di attività speculative e commerciali, aventi, però, rilevanti implicazioni pubblicistiche.

E' disciplinata con norma penale la sfera delle attività connotate da un obbligo di interrelazione di una pluralità indistinta di soggetti — i fruitori/consumatori — con macrostrutture operanti se non in una sorta di monopolio di fatto, quantomeno in ambiti estremamente ristretti dell'attività economica: il coinvolgimento di grandi masse di persone destinatarie necessarie, in fatto, dell'offerta di servizi e attività provenienti da un numero ristretto di soggetti; l'endemica rischiosità delle iniziative, che crea aree di elevata e diffusa probabilità di lesione di beni primari, a fronte di una possibile elevata redditività; la primaria necessità dei servizi o dei beni offerti, frequentemente strumentale e necessaria all'attività di impresa in forme non eludibili, è l'interfaccia legittimante un intervento normativo sollecito, come detto, di ragioni ed esigenze metaindividuali.

L'aspirazione a massimizzare i profitti, eliminando spese, costi, cautele, controlli, è la causale della violazione, che quasi mai si iscrive in ambiti monosoggettivi, ma genera una pluralità indistinta di reati, di autori, di persone offese, stante la serialità delle attività disciplinate, tese all'offerta di prestazioni ad un mercato, e non già ad interlocutori individuali.




Gli interventi legislativi in materia economica si sono moltiplicati: si pensi alla materia del credito e della finanza, con le norme incriminatrici che hanno delineato il reato di abusivismo finanziario teso allo svolgimento dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, consistenti nella gestione di portafogli, disciplinata dagli artt. 1 e 18 del D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58; con le norme incriminatrici che hanno delineato il reato di illegittima raccolta del risparmio; e, infine, con le norme incriminatrici che hanno delineato il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 166 D. L. vo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 39 I c. n. 1 della legge 28.12.2005, n. 262 frequentemente aggravato dalla transnazionalità, ex art. 4 L.

16 Marzo 2006, nr. 146; art. 130 D. L. vo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'art. 39 I c. n. 1 della legge 28.12.2005, n. 262; e art. 2638 c.c.)

Ancora, per altro verso, si pensi alla ratio, parimenti vincolistica, delle norme che hanno limitato le attività di garanzia previste dall'art. 13 della legge 326/03, consentendole ai soli soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 dello stesso TULB (previa autorizzazione della Banca d'Italia ex art 107 della normativa citata), ovvero all'elenco di cui agli artt. 112 e 112 bis della medesima legge.

Ciò – nell'un caso e nell'altro – per imporre la concreta ricorrenza dei requisiti imposti dalla legge ed essenzialmente riconducibili all'esistenza di congrua capitalizzazione (art., 13 co. 12 L. 326/03) e dell'iscrizione nell'apposito albo di cui all'art. 106 dello stesso TULB (in caso di superamento della soglia finanziaria di 75 milioni di euro di capitale garantito prevista dal D.M. Ministero Economia e Finanze 17/2/2009 n. 29).

I reati qui in contestazione, invece, attengono alle esigenze di controllo di un altro complesso **settore della vita degli affari, che è quello degli appalti pubblici, nel quale non si sono previsti – a differenza di quanto accaduto in materia finanziaria o creditizia – fatti di reato specifici in forza di norme incriminatrici speciali, ossia nuovi tipi criminosi,** ma tuttavia la regolamentazione è così analitica, così meticolosa, così accentuatamente tesa a valorizzare gli aspetti pubblicistici degli interessi in gioco, che la violazione delle norme implica di per sé la reiterazione di una serie di reati propri – quali il falso e la corruzione.



In altri termini, non esiste una normazione penale speciale degli appalti pubblici – a differenza di quanto accade per il credito e la finanza non esistono norme incriminatrici derivanti da leggi speciali, ma esiste una normativa di settore – disciplinante l'intera materia in generale e l'area dei controlli in particolare – che consente la contestazione di reati propri, ma appartenenti alla sfera del diritto penale codicistico e non speciale, evocabili solo alla condizione del possesso di peculiari qualità soggettive.

La natura delle attività di controllo del settore disciplinate dall'intervento legislativo è ritenuta inequivocamente pubblicistica, con ogni conseguenza sulla fondata contestabilità dei reati propri.

Sul piano fattuale, secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero, la reiterazione delle condotte è stata tale da consentire l'inserimento dei fatti in un **organico contesto associativo**, laddove i flussi finanziari coessenziali ai reati realizzati si sono tradotti in **illeciti fiscali e tributari**, e – riguardata la cosa nella prospettiva della ricezione del denaro e dei profitti, e dei soggetti che l'hanno compiuta – in svariati, correlati, gravissimi episodi di **riciclaggio**.

L'attribuzione della proprietà dei flussi finanziari a soggetti che non ne sono i reali destinatari / proprietari implica, poi, il **trasferimento fraudolento di valori**.

La costruzione dell'accusa postula un organismo criminoso; una struttura nella quale sono realizzate condotte gravi tanto quanto possono esserlo i fatti ascritti, per definizione, a pubblici ufficiali, o soggetti equiparati; una pluralità seriale di reati propri da parte degli attori del controllo operanti nel sistema; una correlata serie di illeciti fiscali e tributari; una serie del pari essenziale di soggetti indispensabili per l'intestazione fittizia dei beni accumulati, ovvero per la ricezione e l'occultamento dei profitti, in una parola per il loro riciclaggio.

La disamina dell'intero fascicolo processuale evidenzia una peculiare complessità dell'articolata attività criminosa ricostruita, e consente di condividere l'assunto del Pubblico Ministero in ordine alla riconduzione dei fatti ad un complesso ordito, che è il programma – fine di un'associazione per delinquere.

Lo sfondo associativo segnala continuità e sistematicità nella realizzazione dei fatti, che implicano, di per sé, cognizioni tecniche; attitudini relazionali; profusione di mezzi; deliberata volontà di acquisizione di illeciti profitti, nel campo, quanto mai insidioso, degli appalti pubblici.




L'insofferenza per qualsivoglia controllo implica elusione, ed anzi radicale obliterazione dei vincoli posti a presidio della selezione del contraente, della sua correttezza e della sua libertà, con sistematica lesione non solo del bene del patrimonio dell'Ente appaltante, attraverso le attività decettive coesenziali alle fattispecie di falso e corruzione, contestate con cadenza seriale, ma anche con esposizione a pericolo del ben più significativo, valore della sicurezza dell'erogazione del denaro pubblico, e del controllo della spesa.

La sola circostanza che le ipotesi di falso e corruzione – certamente più semplici anche solo sul piano fattuale, e non implicanti ex se peculiari cognizioni, a differenza di quanto accade per la ricostruzione dell'intero sistema di controllo – si siano realizzate sino ad epoca recentissima dimostra ad un tempo la vitalità dell'organizzazione, la pericolosità del suo operare, la protratta sua attitudine ad interferire non solo con le vicende dei patrimoni individuali, ma anche con le dinamiche del mercato, rimuovendo l'ordinario svolgimento dei controlli in materia di appalti.

Ciò attraverso l'incalzare di condotte commissive, di articolate menzogne, di complesse fusioni societarie, e di simulate operazioni di controllo, secondo una spirale criminogena che in ossequio a un'idea, o a una speranza di profitto comunque conseguito, sacrifica a una ricerca dell'utile sistematica e ossessiva, qualsivoglia esigenza di linearità e trasparenza delle attività economiche connesse ai pubblici appalti, con fatale compromissione dell'intero sistema.

Tali essendo le premesse, come ognuno intende sintomatiche di articolata gravità, è apparso opportuno, per evidenti esigenze di garanzia degli indagati, non limitarsi a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero, ma trascriverla integralmente, dal momento che da essa possono desumersi, in dettaglio, i dati fattuali e gli elementi indizianti raccolti attraverso un non breve percorso investigativo, così da consentire una compiuta contestazione nell'atto restrittivo dei reati contestati.

Ciò in ragione del fatto che le risultanze delle indagini compiute dalla PG appaiono cospicue e connotate da elevato tecnicismo, tanto da apparire corredate di grafici che, adeguatamente analizzati, consentono una più rapida e sicura visualizzazione delle compagini societarie e dei loro intrecci, con la conseguenza di una ricostruzione delle singole condotte assistita anche da riscontri documentali.



A distinta e autonoma interpretazione dei fatti, alla loro ricostruzione secondo spunti che appaiono peculiari del Giudice, nella sua condizione di distanza dalle dinamiche dell'indagine, e di necessaria terzietà valutativa rispetto ad essa, sono, invece, dedicate le autonome considerazioni afferenti all'inquadramento tecnico – giuridico delle singole condotte e alla disamina del sistema previsto dal legislatore, nel quale si inseriscono con centralità le SOA – Società organismi di attestazione, e l'Autorità di controllo ad esse sovraordinata.

oooooooooooo

Il sistema di controllo degli appalti pubblici nella legge – quadro nr. 109/1994 e nel DPR nr. 34/2000

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP

Organismi di accreditamento –

Società Organismi di attestazione (SOA)

La legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994 n. 109) dispone, all'art. 8, che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti dovevano, secondo il disposto normativo ,esser sottoposti a certificazione, e la norma faceva rinvio ad un apposito regolamento da emanarsi per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU (oggi euro) .

Il sistema è stato adottato con DPR nr. 34/2000, ossia con il primo regolamento intervenuto sulla materia.

Il settore è stato rivisitato con d.l.vo nr. 163/2006, e in riforma del primo regolamento, è intervenuto un secondo DPR, recante nr. 207/2007

Sin dall'originaria previsione di legge – quadro , il sistema doveva attuarsi ad opera di **organismi di diritto privato di attestazione** muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici istituita dall'art. 4 della legge – quadro.

La stessa norma aveva previsto un sistema di qualificazione articolato in rapporto alla tipologia ed all'importo dei lavori, e demandava ai cosiddetti **organismi di**

